



SOMMARIO

SCOPO 2

CAMPO DI APPLICAZIONE 2

RIFERIMENTI 2

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 2

REGOLAMENTO 2

 ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2

 ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ 3

 ARTICOLO 3- DIVIETI 3

 ARTICOLO 4- STRUTTURE COMPETENTI 4

 ARTICOLO 5- PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI 4

 ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO PER INFORMAZIONI - PROMOZIONI NON COMMERCIALI 5

 ARTICOLO 7 - ALTRE MODALITÀ PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE NON COMMERCIALE 6

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Enrico Masotti	Staff Direzione Aziendale	26/06/2014	
VERIFICA	Aurelio Pellirone	UO Accreditamento, Qualità e M.C.	26/06/2014	
APPROVAZIONE	Monica Calamai	Direttore Generale	Adottato con Provv. D.G n° 437 del 1.07.14	



SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità di gestione delle attività pubblicitarie nonché di quelle promozionali ed informative non a carattere commerciale svolte all'interno dell'AOU Careggi al fine di garantire trasparenza e correttezza comunicativa nei confronti degli utenti e dei dipendenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicato dal personale in esso individuato facente parte di tutte le strutture organizzative aziendali nonché da soggetti terzi tra i quali anche la soc. mista Immobiliare A.O.U. Careggi Spa.

RIFERIMENTI

Legge n° 449/97 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (per l'attività di pubblicità) – art. 43.

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

AOUC: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
OOSS: Organizzazioni sindacali

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- a. Oggetto del presente documento è la regolamentazione delle attività pubblicitarie, nonché di informazione e promozione a carattere non commerciale, svolte all'interno dell'AOUC.
- b. Sono escluse dal presente documento le seguenti fattispecie, oggetto di specifica e diversa regolamentazione:
 - I. sponsorizzazioni, comprese quelle di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 163/2006 (Codice Appalti);
 - II. patrocini.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ

a. Presso l'AOUC sono consentite, con diverse modalità, le seguenti attività:

I. Pubblicità:

1. è rivolta a dipendenti e/o utenti;
2. consiste nella promozione diretta di un bene/servizio da parte di un soggetto imprenditore;
3. è una forma di comunicazione usata per creare consenso ed indurre il pubblico ad acquistare il prodotto o servizio;
4. può essere effettuata solo negli spazi appositamente a ciò adibiti ed individuati, sia in modalità digitale che analogica;
5. di norma è a titolo oneroso;
6. è contrattualizzata.

II. Informazione/Promozione non commerciale:

1. è rivolta ai dipendenti e/o agli utenti;
2. non ha ad oggetto prodotti o servizi a natura tipicamente commerciale;
3. si tratta, in genere, di informazione su attività, iniziative, eventi ed avvenimenti sia aziendali che esterne;
4. può essere effettuata solo negli spazi appositamente a ciò adibiti ed individuati, sia in modalità digitale che analogica;
5. è a titolo gratuito;
6. di norma è soggetta ad autorizzazione

ARTICOLO 3 - DIVIETI

a. L'AOUC, in qualsiasi forma e modo, non può svolgere o autorizzare, all'interno delle proprie strutture (compresi gli spazi digitali), attività di pubblicità o informazione - promozione sui seguenti prodotti/servizi:

- I. risarcimento danni da attività sanitaria;
- II. strutture sanitarie private;
- III. prodotti farmaceutici\presidi sanitari;
- IV. prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale (al di fuori del diritto di informazione riconosciuto alle OOSS);
- V. prodotti di finanziamento (compresi i compro-oro);
- VI. armi e strumenti da offesa o difesa personali;
- VII. alcolici in generale;
- VIII. tabacchi e sigarette elettroniche;
- IX. sexy shop;
- X. editoria vietata ai minori e spettacoli vietati ai minori;
- XI. onoranze funebri;
- XII. cartomanzia, magia ed occultismo;
- XIII. relazioni personali (comprese chat e siti web);
- XIV. gioco d'azzardo;



- XV. messaggi offensivi in genere;
- b. Sono comunque esclusi dalle attività di pubblicità ed informazione – promozione, ancorché consentite, i locali delle seguenti strutture aziendali:
- I. Pronto Soccorso;
 - II. Rianimazioni e terapie intensive;
 - III. Oncologie;
 - IV. Radioterapie;
 - V. Cure Palliative;
 - VI. Camere mortuarie, Cappelle del commiato e i luoghi di culto.
- c. Le OOSS possono svolgere l'attività sindacale informativa loro garantita anche presso i locali di cui ai punti I, II, III, IV e V del precedente capoverso fermo restando, anche per esse, il divieto nei luoghi di cui al punto VI.

ARTICOLO 4 - STRUTTURE COMPETENTI

- a. Per i procedimenti relativi alle attività oggetto del regolamento sono competenti rispettivamente:
- I. **Publicità:** la gestione e l'affidamento degli spazi pubblicitari aziendali è affidato alla soc. mista Immobili A.O.U. Careggi Spa; la società è comunque tenuta a osservare quanto stabilito al precedente articolo 3) in materia di divieti.
 - II. **Informazioni non commerciali:**
 1. per le attività di informazione\promozione non commerciale effettuate presso i locali\luoghi ad uso comune del campus di Careggi è competente la Direzione Sanitaria;
 2. per le attività di informazione\promozione non commerciale effettuate presso i locali\luoghi di loro diretta afferenza sono competenti i singoli Direttori DAI.
 3. E' fatta salva l'applicazione dei successivi articoli 6 e 7.

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

- a. La gestione degli spazi aziendali dati in concessione per la pubblicità consentita è posta a carico della società mista Immobili A.O.U. Careggi Spa secondo procedure dalla stessa fissate, e rese pubbliche sul sito web <http://www.immobiliareggi.it>, nonché stabilite dalla normativa vigente.
- b. E' onere dell'AOUC verificare il rispetto del vigente regolamento, in particolare dell'art. 3), attraverso la propria rappresentanza in seno agli organismi societari di Immobili A.O.U. Careggi Spa.



ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO PER INFORMAZIONI - PROMOZIONI NON COMMERCIALI

- a. Le informazioni\promozioni non commerciali:
 - I. sono soggette, nei limiti previsti dal presente regolamento, ad autorizzazione.
 - II. sono effettuate tramite cartelloni, bacheche, totem, tv a circuito chiuso o con altri strumenti del mondo digitale ed analogico;
- b. Le informazioni\promozioni non commerciali effettuate attraverso **affissione** di materiale documentale su bacheche aziendali sono ammesse:
 - I. solo negli spazi appositamente individuati e delimitati dall'AOUC.
 - II. nel rispetto dei divieti di cui al precedente art.3) concernente le tipologie di informazioni vietate.
- c. Negli appositi spazi è consentita l'affissione, previa autorizzazione, del seguente materiale:
 - I. locandine di corsi, convegni, congressi, meeting, seminari, simposi (e simili) riguardanti, pur indirettamente, le attività aziendali, anche se organizzati da privati;
 - II. materiale informativo promozionale di altra natura proveniente da soggetti senza scopo di lucro (quali, ad es., enti pubblici, associazioni, fondazioni, società scientifiche, patronati).
- d. L'autorizzazione all'affissione, previa verifica della compatibilità con le funzioni istituzionali dell'AOUC e col presente regolamento, viene concessa:
 - I. dalla Direzione Sanitaria per l'affissione di materiale all'interno degli spazi comuni del campus di Careggi;
 - II. dal Direttore DAI qualora l'affissione venga effettuata in locali assegnati al singolo Dipartimento e sottoposti alla sua vigilanza e controllo.
- e. In generale non è consentita l'affissione di materiale al di fuori degli spazi a ciò destinati ed individuati dall'AOUC; il materiale collocato in posti non autorizzati sarà immediatamente rimosso.
- f. Le OOSS, fermo restando quanto disposto dall'art.3), non sono soggette ad alcuna autorizzazione per l'affissione di materiale negli spazi ad esse dedicati.
- g. Il materiale informativo promozionale, eccetto quello riguardante l'attività delle OOSS e fatto salvo quello avente carattere permanente, non può rimanere affisso per oltre 15 giorni.
- h. E' onere di chi autorizza l'affissione di *segnare* il materiale con la data di inizio affissione. In caso contrario il materiale potrà essere rimosso dalla bacheca.
- i. Le attività di informazione\promozione non commerciale eseguite con strumenti digitali seguono, con i dovuti adattamenti legati allo strumento usato, le stesse regole viste per le affissioni negli spazi autorizzati; l'autorizzazione, in tali casi, viene rilasciata dallo Staff della Direzione Aziendale nel rispetto dei criteri sopra definiti.



ARTICOLO 7 - ALTRE MODALITÀ PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE NON COMMERCIALE

- a. L'attività di informazione\promozione non commerciale può essere svolta anche con modalità diverse da quelle sopra indicate. In particolare è ammesso:
- I. **il volantinaggio e distribuzione stampati** al pubblico presso il campus di Careggi:
 1. I soggetti interessati devono comunicare tale modalità alla Direzione Sanitaria aziendale per la relativa autorizzazione.
 2. Le OOSS non sono soggette ad autorizzazione fermo restando l'obbligo di comunicazione.
 - II. Rientra nella modalità del volantinaggio soggetto ad autorizzazione anche l'apposizione di volantini sulle vetture parcheggiate all'interno di Careggi.
 - III. **l'installazione di Punti di contatto e/o informazione** sul suolo aziendale (es: gazebo informativo - stand - tavoli raccolta firme)
 1. I soggetti interessati, comprese le OOSS, devono comunicare tale modalità alla Direzione Sanitaria aziendale per la relativa autorizzazione.
- b. In ogni caso si applica la regolamentazione di cui all'art. 3 sui divieti